



# **CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA**

## **Collegio dei Revisori**

*Verbale nr 1 del 27/09/2017*

*OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione consiliare ad oggetto “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 Ricognizione partecipazione possedute - eventuale Individuazione partecipazione da alienare -Determinazioni in caso di alienazione.”*

L'anno 2017, il giorno ventisette Settembre presso la sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Via Cimino n. 1, si è riunito il Collegio dei Revisori dei conti :

dott. Antonio Scarpelli ( Presidente),

dott.ssa Maria Teresa Fimognari (Componente),

dott. Bartolomeo Gambardella (Componente),

Revisori ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. n.267/2000, nominati dal Consiglio della Città Metropolitana di Reggio Calabria con propria deliberazione n. 39 del 19/09/2017, immediatamente esecutiva;

La seduta è convocata per esprimere il proprio parere sulla proposta di delibera Nr 67 del 18/09/2017.

Il Collegio

### **Considerato**

- quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con “Decreto correttivo”);
- che la Città Metropolitana, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo;

**Rilevato** che per effetto dell'art.24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 la Città Metropolitana deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dalla stessa possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

**Tenuto conto** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, DL. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale della Città Metropolitana di Reggio Calabria e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P; in società che, alla data di entrata in vigore del "Decreto correttivo", risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**Considerato** che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/ 2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

#### **Visto**

- l'art. 239 del D. Lgs. n.267/2000 (Testo unico degli Enti Locali),in materia di funzioni dell'organo di revisione;
- quanto disposto dal D. Lgs 19/08/2016 n.175;
- l'art.4 e seguenti del T.U.S.P.;
- l'esito della ricognizione effettuata delle partecipazioni possedute dall'Ente, come risultante dalla Relazione del Dirigente del Settore Attilio Battaglia;
- lo Statuto e il regolamento di contabilità dell'Ente vigenti;
- il parere tecnico contabile favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Stefano Maria Catalano;

ha effettuato le verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio ai sensi dell'art. 239, comma1, lett.b) D.Lgsn.267/2000.

**Preso Atto** che l'Ente propone per le seguenti partecipazioni:

A) Svi.Pro.Re. S.p.A. Società "*in house*" : mantenimento.

L'Ente motiva il mantenimento delle partecipazioni suddette in ragione delle seguenti considerazioni:

- sono rispettati i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfatto il requisito dell'attività prevalente;

- Alleggerimento carichi di lavoro in settori in situazione di sotto-organico; Recupero e gestione di risorse economiche precedentemente neglette; Incremento delle posizioni economicamente attive dell'ente;

B) Rileva che per la Società S.O.G.A.S. Spa, in data 08/06/2016 è stata avanzata dalla Procura della Repubblica Di Reggio Calabria istanza di fallimento, e che la stessa S.O.G.A.S. Spa è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Reggio Calabria – sezione fallimentare – in data 18/10/2016, ed è pertanto non operativa;

In ordine all'approvazione della proposta deliberativa circa il mantenimento delle partecipazioni di cui al punto A) il Collegio

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

INVITA L'ENTE

A monitorare attentamente l' andamento dei costi dei servizi forniti dalle partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;

A verificare periodicamente i bilanci delle partecipate e a vigilare sull'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo di gestione;

A richiedere alle partecipate l'attestazione del rispetto dei limiti imposti dalla legge in merito al numero massimo di amministratori nonché i relativi compensi.

Il Collegio

Dott. Antonio Scarpelli ( Presidente)

Dott.ssa Maria Teresa Fimognari ( Componente)

Dott. Bartolomeo Gambardella ( Componente)